



Berna, 19 aprile 2024

Revisione delle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro

**Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione
per l'attuazione e l'esecuzione dell'obbligo relativo all'utilizzazione
corretta dei prodotti chimici sul posto di lavoro**

Rapporto sui risultati della procedura di
consultazione (dal 1° settembre al 1°
dicembre 2023)

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Pareri pervenuti	3
3	Osservazioni generali dei Cantoni	4
3.1	Articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e di documentazione automatizzato)	4
3.1.1	Capoverso 1 lettera g	4
3.1.2	Capoverso 3 lettera e	5
3.2	Articolo 24a OLL 3 (obbligo di usare correttamente i prodotti chimici sul posto di lavoro)	6
4	Osservazioni dei partiti politici	6
5	Osservazioni dei partner sociali	6
5.1	Osservazioni generali	6
5.2	Osservazioni concernenti l'articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e documentazione automatizzato)	7
5.3	Osservazioni concernenti l'articolo 24a OLL 3 (obbligo di utilizzare correttamente i prodotti chimici sul lavoro)	7
5.3.1	Osservazioni generali	8
5.3.2	Articolo 24a capoverso 1 OLL 3	8
5.3.3	Articolo 24a capoverso 2 OLL 3	8
5.3.4	Articolo 24a capoverso 3 OLL 3	9
6	Rappresentanti di altre cerchie interessate	9
6.1	Osservazioni generali	9
6.2	Osservazioni concernenti l'articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e documentazione automatizzato)	10
6.3	Osservazioni concernenti l'articolo 24a OLL 3 (obbligo di utilizzare correttamente i prodotti chimici sul lavoro)	10
7	Lista delle cerchie consultate che hanno espresso il loro parere	13

1 Situazione iniziale

Secondo gli articoli 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e 25 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) i datori di lavoro devono proteggere la vita e la salute dei lavoratori dagli effetti nocivi di prodotti chimici pericolosi sul posto di lavoro. La SECO mette a disposizione diversi strumenti per sostenere gli organi cantonali nei loro compiti esecutivi e le aziende nell'attuazione della protezione dei lavoratori. Per l'attuazione dell'obbligo relativo all'utilizzazione corretta dei prodotti chimici nel quadro della protezione della salute ha sviluppato un'applicazione informatica specifica.

Vi sono diverse leggi e ordinanze che riguardano i prodotti chimici. La legislazione sui prodotti chimici in senso stretto, che comprende la legge sui prodotti chimici e le relative ordinanze, disciplina principalmente gli obblighi dei fabbricanti e di chi immette questi prodotti sul mercato, e contiene nell'articolo 25 LPChim prescrizioni generali per altri destinatari come le imprese e gli istituti scolastici. In aggiunta, la legge sul lavoro e le relative ordinanze disciplinano gli obblighi dei datori di lavoro in materia di protezione della salute dei lavoratori. Tra questi rientra l'obbligo relativo all'utilizzazione corretta dei prodotti chimici, che si differenzia quindi dall'obbligo di diligenza dei fabbricanti secondo la LPChim.

La presente revisione si prefigge di creare una base legale in seno all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) per l'applicazione informatica SICHEM e di precisare nell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) l'obbligo già esistente relativo all'utilizzazione corretta dei prodotti chimici sul lavoro. Essa permette inoltre di attuare la Convenzione internazionale del lavoro n. 170 concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro e la Convenzione internazionale del lavoro n. 174 concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, entrambe ratificate dalla Svizzera il 25 aprile 2022.

2 Pareri pervenuti

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti 60 pareri: 26 espressi dai Cantoni e 36 da organizzazioni, associazione e altre cerchie interessate.

Per quanto concerne i Cantoni, 25 approvano la revisione in linea di principio. ZG chiede l'abolizione senza sostituzione dell'articolo 24a OLL 3. AR chiede una limitazione dell'obbligo di tenere una lista dei prodotti chimici pericolosi immagazzinati e utilizzati in azienda e di fissare inoltre dei limiti inferiori quantitativi in funzione della pericolosità. Nove Cantoni formulano proposte di adeguamento del progetto di modifica. In una lettera congiunta, l'AUSL e l'AIPT manifestano la loro piena approvazione al progetto di revisione senza proporre alcuna modifica.

Per quanto concerne le altre cerchie consultate, 28 dei pareri ricevuti sono favorevoli allo strumento SICHEM, anche se molti ritengono che l'utilizzo debba essere facoltativo. I rappresentanti delle organizzazioni mantello che si sono espresse accolgono con favore la revisione volta a creare la base legale per SICHEM (SSIC, USI, ASFMS, USAM). 27 pareri formulano proposte di modifica. HotellerieSuisse è

contraria al principio della revisione. Le organizzazioni mantello dei datori di lavoro sono tutte dell'avviso che l'articolo 24a OLL 3 aggiunga nuovi obblighi e respingono la disposizione (USAM, USI, SSIC, ASFMS). Per quanto concerne i sindacati, USS e Unia difendono l'importanza dell'articolo 24a OLL 3, in particolare l'obbligo di tenere una lista delle attività e l'impiego di un esperto competente.

Il PS, unico partito politico a essersi pronunciato in merito, sostiene la revisione.

3 Osservazioni generali dei Cantoni

Approvazione del chiarimento dei compiti dei datori di lavoro: AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, VS dichiarano esplicitamente che l'aggiunta dell'articolo 24a OLL 3 favorisce un'attuazione precisa e uniforme dell'obbligo relativo all'utilizzazione corretta dei prodotti chimici da parte delle aziende. In linea di principio, alcuni Cantoni come BE, BL, VD e ZH accolgono con favore il miglioramento della protezione dei lavoratori in questo settore. VD apprezza in maniera particolare l'attuazione degli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito delle convenzioni internazionali sul lavoro ratificate.

Approvazione dello strumento informatico SICHEM: AG riconosce l'utilità di questa revisione per le piccole imprese che non avrebbero i mezzi per sviluppare un proprio sistema di informazione e documentazione per l'adempimento degli obblighi.

FR, GR, OW, SO rilevano che la revisione facilita il lavoro di controllo delle autorità esecutive. JU, OW, SO, SZ, TG ritengono, inoltre, che renda più semplice alle aziende rispettare i loro obblighi in materia di protezione della salute dei lavoratori in relazione ai prodotti chimici. Secondo BL e GR, la revisione permette inoltre di avere una panoramica chiara dei pericoli legati ai prodotti chimici e delle misure di protezione. AG e TI apprezzano l'interfaccia tra la piattaforma SICHEM e il registro dei prodotti chimici della Confederazione definito dall'articolo 27 LPChim. SH sottolinea che la digitalizzazione e il collegamento ai sistemi esistenti come CodE e EasyGov contribuiscono a semplificare l'attività amministrativa.

SG fa notare la necessità di prestare particolare attenzione a non creare doppioni tra le OLL 1 e 3 e la normativa sui prodotti chimici.

3.1 Articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e di documentazione automatizzato)

3.1.1 Capoverso 1 lettera g

ZG accoglie con favore l'abolizione dell'articolo 85 capoverso 1 lettera g a causa del lavoro supplementare per le aziende rappresentato dall'introduzione di un obbligo di annuncio nel sistema della Confederazione. Questa procedura supplementare non sarebbe proporzionata, dato che non apporta alcun valore aggiunto a favore degli organi d'esecuzione e delle aziende. L'azienda ha già l'obbligo di tenere una lista dei prodotti chimici considerati pericolosi ai sensi dell'articolo 8 LPChim (Obbligo di

diligenza). Anche altri settori, come quelli della protezione delle acque o della protezione contro gli incidenti rilevanti, richiedono la stesura di liste. Pertanto, le aziende gestiscono già sistemi più completi che consentono inserimenti per sito, cosa al momento non prevista nel sistema SICHEM, dato che quest'ultimo fa riferimento all'ID dell'azienda. Se il progetto di revisione venisse mantenuto, SICHEM dovrebbe permettere la sostituzione dei sistemi attuali e la creazione di estratti di dati specifici differenziati in base ai siti, nonché l'impiego dei dati registrati al fine di soddisfare altri requisiti di natura legale.

AR, BL e TI chiedono un'estensione dell'accesso ai dati ad altri servizi dell'amministrazione cantonale, in particolare a quelli che si occupano della protezione dell'ambiente o del settore sanitario. TG vorrebbe un accesso più completo a favore degli ispettorati cantonali o a un obbligo per le aziende di utilizzare il sistema SICHEM. Al contrario, TI chiede di rendere il sistema SICHEM facoltativo e di permettere quindi alle aziende di usare altri mezzi per poter adempiere agli obblighi legali.

3.1.2 Capoverso 3 lettera e

Secondo AG, l'articolo 85 capoverso 3 lettera e OLL 1 dovrebbe essere formulato in maniera potestativa, il che consentirebbe di rinunciare a certi inserimenti e di chiedere alle aziende altri dati diversi da quelli indicati. Questo consentirebbe di rispettare quanto previsto dalla legislazione, mirata a ridurre il carico amministrativo per le aziende e fornire un reale valore aggiunto. L'obbligo di indicare i nominativi dei lavoratori assegnati a queste attività costituisce un inutile aumento del carico di lavoro causato dal cambio dei collaboratori e dal fatto che si debbano conservare i documenti per l'istruttoria e registrare le formazioni nella documentazione giustificativa.

AG, AR, BL, SG e TG ritengono che le aziende debbano poter essere in grado di inserire altri dati nel sistema concernenti i prodotti immagazzinati, come le quantità, il tipo e la dimensione degli imballaggi, le classi di inquinamento delle acque, le classi di rischio o le classificazioni secondo la legislazione sulle merci pericolose. Secondo TG, le aziende dovrebbero avere anche la possibilità di creare estratti di dati specifici e valutazioni dei dati registrati per soddisfare altri requisiti legali oltre alla valutazione dei rischi (p.es. quantitativi di soglia come previsto dall'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, OPIR). Allo stesso modo, SG ritiene che la lista dei prodotti chimici dovrebbe essere tenuta per soddisfare altre disposizioni di legge relative alla manipolazione dei prodotti chimici e di altri prodotti pericolosi (prevenzione degli incidenti rilevanti, incendi). Il passo successivo dovrebbe quindi essere la registrazione di altri dati relativi ai prodotti immagazzinati.

VD considera in maniera positiva l'adozione di strumenti e di basi legali necessari nel settore della salute sul lavoro per una migliore protezione. Ritiene che sia un buon complemento oltre alle regole per la prevenzione degli infortuni.

Considerando il carico amministrativo supplementare che questa scelta può rappresentare per le aziende, BE sostiene che le informazioni richieste alle aziende e i vincoli associati alla registrazione e alla trasmissione dei dati debbano essere ridotti al minimo. Facendo suo lo stesso obiettivo di ridurre il carico di lavoro, BL sostiene che

il sistema debba essere facile da usare (*benutzerfreundlich*). TI chiede alla SECO di offrire supporto, formazione e informazioni adeguate alle aziende che intendono usare SICHEM.

Diversi Cantoni sollevano la questione relativa alla protezione dei dati (BL, FR, VD). BL ritiene che un accordo sulla protezione dei dati o una regolamentazione in seno all'ordinanza per lo scambio e la sicurezza dei dati sia auspicabile.

3.2 Articolo 24a OLL 3 (obbligo di usare correttamente i prodotti chimici sul posto di lavoro)

ZG chiede l'abolizione senza sostituzione dell'articolo 24a OLL 3 e del titolo precedente l'articolo 24a OLL 3. Gli articoli 23 e 24 contenuti nella Sezione 3 (*Posti di lavoro*) sono attualmente riservati al tema dell'ergonomia. L'aggiunta della sezione 3a concernente i prodotti chimici comporta una mancanza di chiarezza. L'articolo 6 LL, l'articolo 2 capoverso 1 lettera b OLL 3, l'articolo 4 capoverso 1 lettera j, e l'articolo 25 LPChim soddisfano il requisito di una manipolazione sicura dei prodotti chimici. Non è quindi necessario aggiungere disposizioni supplementari nell'ordinanza 3.

AR chiede una limitazione dell'obbligo di tenere una lista dei prodotti chimici pericolosi stoccati e usati in azienda e che i limiti quantitativi inferiori siano fissati in funzione della pericolosità.

Secondo JU, l'articolo 24a OLL 3 ha il merito di precisare le aspettative nei confronti del datore di lavoro, disciplinate in maniera troppo vaga dalla legislazione attuale.

ZH apprezza le precisazioni apportate dall'articolo 24a OLL 3 in merito agli obblighi esistenti in materia di manipolazione corretta dei prodotti chimici. Ciò consente di accrescere la sicurezza giuridica oltre a migliorare la protezione dei lavoratori.

4 Osservazioni dei partiti politici

Il PS sostiene l'importanza di esigere che i datori di lavoro tengano una lista delle attività in parallelo a quella dei prodotti chimici, al fine di poter valutare i rischi e le misure di protezione adeguate caso per caso. Per quanto concerne l'articolo 24a capoverso 2 OLL 3, il ricorso a un esperto competente dovrebbe essere reso obbligatorio quando i prodotti chimici sono usati nel processo di lavoro. Questo obbligo potrebbe essere ugualmente stabilito nel quadro di una soluzione settoriale della CFSL.

5 Osservazioni dei partner sociali

5.1 Osservazioni generali

I rappresentanti delle organizzazioni mantello dell'economia che si sono espressi in merito accolgono con favore la revisione volta a creare una base legale per la piattaforma SICHEM (SSIC, UPS, USAM, USS, Unia).

Una parte di queste organizzazioni chiede tuttavia che l'uso della piattaforma SICHEM avvenga in maniera facoltativa e si oppone dunque a rendere questo sistema obbligatorio (SSIC, UPS, USAM). Inoltre, evidenzia che l'articolo 24a OLL 3 non costituisca unicamente una precisazione, ma un'estensione degli obblighi del datore di lavoro. Queste organizzazioni manifestano inoltre preoccupazioni in merito al carico di lavoro amministrativo aggiuntivo che l'articolo 24a OLL 3 comporta.

L'USS e Unia non formulano alcuna osservazione in merito all'articolo 85 OLL 1 e accolgono con favore l'introduzione dell'articolo 24a OLL 3. Considerano la revisione come un passo importante volto al miglioramento della protezione della salute dei lavoratori.

5.2 Osservazioni concernenti l'articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e documentazione automatizzato)

La SSIC accoglie con favore l'applicazione facoltativa della piattaforma SICHEM e il fatto che le autorità non dispongano di un accesso diretto ai dati introdotti nel sistema dall'azienda. Tuttavia, la compilazione delle liste di attività non dovrebbe essere citata esplicitamente e le liste di nominativi potrebbero sollevare problemi dal punto di vista della protezione dei dati. Sarebbe inoltre utile sottolineare la natura facoltativa della compilazione delle liste previste dall'articolo 85 capoverso 3 lettera e numero 1 OLL 1 o fare riferimento all'identificazione generale dei rischi. Sarebbe inoltre utile aggiungere nel testo che la lista prevista dall'articolo 85 capoverso 3 lettera e numero 2 OLL 1 non è esaustiva.

L'UPS chiede che l'ordinanza menzioni il fatto che l'uso del sistema SICHEM rimane facoltativo. Il suo impiego non deve avere né conseguenze finanziarie né personali per le aziende e deve essere compatibile con i sistemi esistenti.

La base legale per l'interfaccia con il registro dei prodotti (art. 85 cpv. 3 lett. e n. 3 OLL 1), che permette di stilare efficacemente e di tenere aggiornata la lista dei prodotti chimici indicati in SICHEM, è generalmente accolta con favore (SSIC).

L'USAM sostiene la parte della revisione concernente l'OLL 1 e non formula alcuna osservazione in merito.

5.3 Osservazioni concernenti l'articolo 24a OLL 3 (obbligo di utilizzare correttamente i prodotti chimici sul lavoro)

Le organizzazioni mantello dell'economia dal lato dei datori di lavoro ritengono che l'articolo 24a OLL 3 aggiunga nuovi obblighi e respingono quindi la disposizione (USAM, UPS, SSIC). Per quanto concerne i sindacati, USS e Unia difendono l'importanza dell'articolo 24a OLL 3, in particolare l'obbligo di tenere una lista delle attività e l'impiego di un esperto competente.

5.3.1 Osservazioni generali

Secondo l'USAM, la Convenzione 170 dell'OIL impone unicamente l'installazione del sistema di informazione e documentazione per l'attuazione e l'esecuzione dell'obbligo di usare i prodotti chimici con precauzione, ma non richiede l'ulteriore catalogo aggiuntivo imposto alle aziende dall'articolo 24a OLL 3. Gli altri obblighi sono già coperti dal diritto svizzero, come indicato nel messaggio 21.005 relativo alla convenzione n. 170 dell'OIL. L'attuazione dell'articolo 24a OLL 3 potrebbe generare costi normativi aggiuntivi per le aziende e un aumento della burocrazia. Finora, il sistema di trasmissione delle informazioni tramite le schede di dati di sicurezza inviate dai fornitori ai clienti ha funzionato bene. Questo meccanismo è obbligatorio per i prodotti chimici pericolosi e potrebbe eventualmente essere esteso. In alternativa, è possibile dichiarare che il sistema SICHEM si usa in maniera facoltativa.

L'UPS respinge del tutto l'articolo 24a OLL 3, perché non comprende quale articolo sarà concretamente precisato da questa nuova disposizione. Ritiene inoltre che la protezione dei lavoratori sia già assicurata tramite le soluzioni settoriali. Questa posizione è condivisa dall'ASFMS, che deplora la tendenza a una sempre maggiore regolamentazione e il carico amministrativo che ne deriva.

5.3.2 Articolo 24a capoverso 1 OLL 3

Secondo la SSIC e l'UPS, l'obbligo di redigere una lista delle attività non è opportuno, dato che il carico amministrativo è sproporzionato rispetto al potenziale guadagno in termini di protezione della salute. La scheda di dati di sicurezza per i prodotti chimici, concretizzata nel capitolo 9 della legge, contiene già informazioni sufficienti per un uso sicuro dei prodotti chimici. Sarebbe pertanto opportuno eliminare la frase «*und der damit ausgeführten Tätigkeiten (... und Tätigkeitenliste)*» contenuta nel capoverso 1.

Al contrario, l'USS e Unia difendono l'importanza delle liste delle attività oltre alla lista dei prodotti chimici al fine di poter valutare i rischi e adottare le misure di protezione appropriate specifiche per ogni attività sul lavoro.

5.3.3 Articolo 24a capoverso 2 OLL 3

Per le medesime ragioni espresse per il capoverso 1, la SSIC chiede di eliminare la lista delle attività da questo capoverso. La lista delle attività non rappresenta un valore aggiunto vista l'esistenza delle schede di dati di sicurezza, in particolare dei capitoli 4-8. Le lettere a-c del capoverso 2 non distinguono in base al livello di pericolo e si spingono quindi troppo oltre: ogni prodotto chimico presente in azienda ne sarebbe interessato (p.es. detersivo per stoviglie). In conformità con quanto previsto dalla direttiva 6030 della CFSL, l'esecuzione si basa sui rischi. Si devono quindi cancellare del tutto le lettere a-c dell'articolo 24a capoverso 2 OLL 3.

L'USAM ritiene che l'attuazione dell'obbligo di dichiarazione e le misure che ne derivano abbiano una portata eccessiva, in particolare l'obbligo di ricorrere a una persona competente e l'obbligo di sostituzione dell'articolo 24a capoverso 2 OLL 3.

Di avviso contrario, l'USS e Unia ritengono che il ricorso a un esperto competente non debba avvenire solo quando sembra essere indicato, ma dovrebbe essere obbligatorio ogni volta che nel processo di lavoro si utilizzano prodotti chimici. Si dovrebbe ricorrere a un esperto competente per valutare l'esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici, dato che quest'ultimo possiede le competenze tecniche necessarie per valutare i rischi al fine di adottare le misure di protezione appropriate, specifiche e proporzionate. Quanto esposto potrebbe essere intrapreso nel quadro di una soluzione settoriale della CFSL.

5.3.4 Articolo 24a capoverso 3 OLL 3

La SSIC ritiene che quest'obbligo di prova comporti un ulteriore carico amministrativo per le aziende, che comunque è comprensibile per ragioni esecutive.

6 Rappresentanti di altre cerchie interessate

6.1 Osservazioni generali

Tra le 25 organizzazioni appartenenti ad altre cerchie interessate che si sono espresse in merito, 24 sostengono la revisione in linea di principio, anche se nutrono notevoli riserve in merito all'articolo 24a OLL 3. HotellerieSuisse si dichiara contraria a questo progetto nella sua globalità.

In linea generale, le organizzazioni sostengono che l'uso della piattaforma SICHEM debba rimanere facoltativo e sono quindi di parere contrario a una sua generalizzazione verso tutte le aziende (ASIPG, pharmaSuisse, SSIL, SKW, SUVA, Swissmem, Scienceindustries, Chocosuisse / Biscosuisse, Forum PMI, AM Suisse, aqua suisse, Involucro edilizio Svizzera, suissetec, USVP, VSS, ASFMS). La libera scelta dello strumento rimane essenziale, in funzione della complessità dell'azienda (SUVA). Allo stesso modo, l'ASFMS ritiene che certe aziende potrebbero trarre beneficio dal sistema, ma che una generalizzazione verso tutte le aziende non sarebbe giustificata. Certe organizzazioni vorrebbero che la natura facoltativa del sistema SICHEM fosse iscritta nel testo dell'ordinanza (Forum PMI, USVP, VSS), mentre altri ritengono che questo elemento dovrebbe essere indicato più chiaramente nel rapporto esplicativo (SKW, Scienceindustries). Al contrario, Prométerre deplora l'assenza di un obbligo; dal 2025 l'agricoltura avrà l'obbligo di informare in merito all'uso di prodotti fitosanitari tramite la piattaforma digiFLUX, e l'obbligo di usare il sistema SICHEM avrebbe messo tutte le aziende sullo stesso piano.

Sempre in linea con l'idea di una piattaforma facoltativa, alcune aziende ritengono sia importante che le aziende che già dispongono di un loro sistema possano continuare a usarlo senza dover contestualmente utilizzare SICHEM (SSIL, Scienceindustries, aqua suisse). Si dovranno inoltre evitare i doppioni con i sistemi privati, così come con le soluzioni settoriali che già svolgono le funzionalità svolte da SICHEM. La piattaforma SICHEM dovrebbe essere anche compatibile con i sistemi e i software esistenti delle soluzioni settoriali. Si deve inoltre garantire ugualmente la sovranità dell'azienda in

materia di dati, ciò significa che l'azienda dovrà poter decidere a chi accordare il diritto di supervisione dei propri dati (Chocosuisse / Biscosuisse).

Quasi tutte le organizzazioni che si sono espresse hanno dichiarato di voler evitare qualsiasi carico eccessivo di natura amministrativa o finanziaria e che la revisione rispetti il principio di proporzionalità. I controlli da svolgere e le liste da stilare devono essere determinati caso per caso, in particolare in base alle dimensioni dell'azienda.

6.2 Osservazioni concernenti l'articolo 85 OLL 1 (base legale per il sistema di informazione e documentazione automatizzato)

Unisanté chiede che nell'articolo 85 capoverso 1 lettera g OLL 1 il termine «*usage soigneux*» sia modificato con «*usage prudent*» o «*attention particulière*». Per quanto riguarda la registrazione delle informazioni concernenti l'esposizione ai prodotti chimici nelle aziende (p. es. art. 85 cpv. 3 lett. e OLL 1), la raccolta delle informazioni dovrebbe essere resa più esplicita: si dovrebbe fare riferimento alla registrazione delle misure relative all'esposizione svolte in occasione dei controlli da parte degli organi di esecuzione o interni all'azienda, durante la valutazione dei rischi.

L'USVP e la VSS dichiarano di voler integrare l'articolo 85 capoverso 1 lettera g OLL 1 nella maniera seguente: «*(...). Der Einsatz dieses Systems durch die Unternehmen erfolgt auf freiwilliger Basis.*». Ritengono inoltre che sarebbe meno oneroso dal punto di vista amministrativo indicare nella lista delle attività i settori interessati piuttosto che i nominativi dei lavoratori, a causa del cambiamento del personale. Propongono quindi di adattare l'articolo 85 capoverso 3 lettera e capitolo 1 OLL 1 nella maniera seguente: «*Listen der in einem Betrieb gelagerten und verwendeten Chemikalien und der damit ausgeführten Tätigkeiten (Chemikalien- und Tätigkeitsliste) sowie die Stellen der mit diesen Tätigkeiten betreuten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.*»

6.3 Osservazioni concernenti l'articolo 24a OLL 3 (obbligo di utilizzare correttamente i prodotti chimici sul lavoro)

HotellerieSuisse, Holzbau Schweiz, Swissmem, ASMI, SSO, ASFMS, Forum PMI, la SMGV e AM Suisse sono concordi nell'affermare che l'articolo 24a OLL 3 debba essere completamente cancellato. HotellerieSuisse, Holzbau Schweiz, Forum PMI, ASFMS e AM Suisse sono favorevoli all'eliminazione, in quanto comporta un notevole carico amministrativo e in modo particolare in considerazione delle liste e dei numerosi controlli che dovrebbero essere svolti. HotellerieSuisse, SMGV, ASFMS e AM Suisse ritengono che questa disposizione sia superflua, vista l'esistenza di soluzioni settoriali, che già offrono soluzioni sufficienti. Forum PMI ritiene che un'alternativa potrebbe essere rappresentata da misure limitate alle seguenti sostanze pericolose per la salute: sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, perturbatori endocrini e sensibilizzanti delle vie respiratorie.

L'ASMI ritiene che il progetto d'articolo non apporti alcun valore aggiunto: i complementi sono già disciplinati in maniera indiretta nelle varie direttive, in particolare nella n. 6508 CFSL. La sostituzione è inoltre già presente nel principio STOP come prima misura da

adottare. La determinazione del pericolo e l'analisi del rischio fanno già parte degli obblighi del datore di lavoro e rendono quindi inutile questa disposizione. La SSO condivide questa posizione, sottolineando che le schede di dati di sicurezza sono già conservate presso le aziende. La SMGV si allinea all'opinione che ciò non migliorerà la protezione della salute, essendo la sensibilizzazione e la formazione continua molto più importanti nel loro settore.

La BCS propone di eliminare la lista delle attività dall'articolo 24a capoverso 1 OLL 3: *«Er hat zu diesem Zweck eine Liste der im Betrieb gelagerten und verwendeten Chemikalien (Chemikalienliste) zu führen»*. Allo stesso modo propone di eliminare anche la lista delle attività nel capoverso 2.

Anche Coop chiede di eliminare le liste delle attività dell'articolo 24a OLL 3. Ritiene che la stesura di tali liste nel commercio al dettaglio non sia pertinente, dato che i prodotti chimici vi sono stoccati solo per un breve periodo. Tale pratica inoltre è inefficace anche per le aziende di produzione, dove numerose persone differenti sono a contatto con prodotti chimici e dove i processi sono talvolta molto complessi. I collaboratori ricevono regolarmente formazioni da numerosi anni e la questione dei sostituti è esaminata da specialisti qualificati a questo scopo. Coop chiede anche l'eliminazione dell'obbligo di ricorrere a un esperto competente o, in alternativa, l'esenzione delle aziende del commercio al dettaglio presso le quali i prodotti chimici sono stoccati unicamente per la vendita. Ritiene inoltre utili alcune precisazioni merito alle verifiche delle possibilità di sostituzione (Substitutionsabklärungen). Coop chiede anche la cancellazione delle valutazioni sull'esposizione e dei rischi previste dall'articolo 24a OLL 3, in quanto già richieste dalle autorità.

La SSIL, pur sostenendo il progetto, chiede che nell'ordinanza sia espressamente menzionato il principio STOP. E propone questa formulazione: *«Er hat die Schutzmassnahmen zur Beherrschung der festgestellten Risiken nach dem gesetzlich vorgeschriebenen STOP-Prinzip zu treffen...»*. L'analisi dei rischi dovrebbe ugualmente descrivere e analizzare le attività critiche e i relativi fattori correlati come la durata, la frequenza, le misure di protezione esistenti ecc. Tutto questo dovrebbe essere menzionato nel testo di legge.

Chemsuisse ritiene che le aziende dovrebbero poter utilizzare SICHEM per adempiere ad altri obblighi legali collegati con i prodotti chimici. A tal fine, SICHEM e le basi legali devono permettere di aggiungere ulteriori dati sui prodotti stoccati come la quantità, la classe di pericolo per l'acqua, la classe di stoccaggio o la classificazione secondo la normativa sulle merci pericolose.

La SKW chiede che si faccia riferimento alle regolamentazioni già esistenti in materia di prodotti chimici invece di rendere le nuove disposizioni così dettagliate. A tal fine si dovrebbe eliminare l'articolo 24a capoversi 2 e 3 OLL 3 per evitare una doppia regolamentazione e lasciare gli aspetti concernenti i prodotti chimici alle leggi pertinenti. Poiché l'obbligo del datore di lavoro di proteggere la salute dei lavoratori è già previsto dagli articoli 6 LL e 25 LPChim, quest'ultimo dovrebbe essere eliminato dall'articolo 24a capoverso 1 OLL 3.

La SUVA ritiene che la lista dei prodotti chimici sia indispensabile per valutare i rischi, mentre le altre informazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione delle aziende. Si dovrebbe inoltre eliminare il requisito che prevede una lista delle attività. Inoltre la formulazione dell'articolo 24a capoverso 2 OLL 3 concernente il ricorso a un esperto competente dovrebbe precisare che si tratta di uno specialista MSSL. Anche il testo dell'ordinanza dovrebbe essere modificato in modo da usare dappertutto il termine «Gefährdungsbeurteilung». In considerazione delle competenze della SUVA in materia di prevenzione delle malattie professionali e del fatto che l'articolo 24a OLL 3 riguarda anche queste ultime, la SUVA si aspetta di essere contattata per tempo ai fini dell'esecuzione.

7 Lista delle cerchie consultate che hanno espresso il loro parere

Abbreviazioni impiegate nel rapporto	Partecipanti
Cantoni	
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
FR	Conseil d'État du Canton de Fribourg
GE	Conseil d'État de la République et Canton de Genève
GL	Regierungsrat des Kantons Glarus
GR	Regierung des Kantons Graubünden
IVA AIPT	Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz Association intercantonale pour la protection des travailleurs
JU	Gouvernement de la République et Canton du Jura
LU	Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern
NE	Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel
NW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
OW	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden
SG	Regierung des Kantons St. Gallen
SH	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SZ	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau

TI	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
UR	Volkswirtschaftsdirektion des Kanton Uri
VD	Conseil d'État du Canton de Vaud
VS	Conseil d'État du Canton du Valais
VSAA AUSL	Verband Schweizerische Arbeitsmarktbeförden Association des Offices Suisses du Travail
ZG	Gesundheitsdirektion des Kantons Zug
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich
Partiti politici	
SP PS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Partito socialista svizzero PSS
Partner sociali	
SAV USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union Patronale Suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBV SSE SSIC	Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Società Svizzera degli Impresari-costruttori
SGB USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
sgv usam	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers
Unia	Syndicat Unia Sindacato Unia
Altre cerchie interessate	
AM Suisse	Associazione dei datori di lavoro Tecnica agricola, Metalcostruzione, Fabbri maniscalchi
aqua suisse	Fédération Suisse d'entreprises de technique des eaux et des piscines
ASMI	Associazione Svizzera dei Medici operanti in Cliniche private e Ospedali
Biscosuisse	Association des fabricants suisses de biscuits
chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici
Chocosuisse	Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato

Coop	Gruppo Coop Società Cooperativa
Gebäudehülle Schweiz Enveloppe des édifices Suisse Involucro edilizio Svizzera	Verband Schweizer Gebäudehüllen-Unternehmungen Association des entrepreneurs d'enveloppe des édifices Centro di competenze per l'involucro edilizio
Holzbau Schweiz	Associazione delle imprese svizzere di costruzioni in legno
HotellerieSuisse	Associazione del settore alberghiero svizzero
KMU-Forum Forum PME	Ausserparlamentarische Kommission für kleine und mittlere Unternehmen Commission extra-parlementaire des petites et moyennes entreprises Commissione extra-parlamentare per le piccole e medie imprese
pharmaSuisse	Società Svizzera dei Farmacisti
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
SBC BCS	Schweizer Bäcker-Confiseure Association suisse des patrons boulangers-confiseurs
Scienceindustries	Association des industries Chimie, Pharma, Life Sciences
SGAH SSHT SSIL	Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene Société Suisse d'hygiène du travail Società Svizzera di Igiene del Lavoro
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband Association suisse des cosmétiques et détergents
SMGV ASEPP ASIPG	Schweizerischer Maler- und Gipserunnehmer-Verband Association suisse des entrepreneurs plâtrier-peintres Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori
SSO	Società svizzera odontoiatri
suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Swissmem	Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
unisanté	Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne
USVP	Union Suisse de l'industrie des vernis et peintures

VSS	Association de l'industrie suisse des lubrifiants
ASFMS	Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti